

N. 1568

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANTICA, CARUSO Antonino e MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1996

Disciplina della gestione delle case di gioco, dell’albo nazionale dei gestori di case da gioco e dell’albo professionale degli impiegati tecnici di gioco

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Sono molti anni che il Parlamento italiano discute sulla necessità di regolamentare in modo definitivo la materia del gioco d'azzardo consentendo, tra l'altro, l'istituzione di nuove case da gioco su tutto il territorio nazionale.

Nella precedente legislatura il dibattito si è ulteriormente ravvivato in fase di approvazione della legge finanziaria per il 1996, allorquando sono stati presentati una serie di emendamenti tendenti a garantire nuove entrate mediante l'apertura di una casa da gioco in ogni regione italiana.

In realtà lo spunto, pur avendo sortito l'effetto di catalizzare l'attenzione dei *mass media* e, quindi, dell'opinione pubblica, non può certamente ritenersi risolutivo nè esauritivo per considerare chiusa in maniera soddisfacente quella che si è già avuto modo di definire come una *vexata quaestio*.

Sull'argomento della regolamentazione del gioco d'azzardo e sull'istituzione di nuove case da gioco vi sono, infatti, diverse considerazioni da fare. In questo senso, il lavoro svolto dalle Commissioni del Parlamento italiano è stato particolarmente impegnativo, sia per la quantità di materiale da esaminare, sia per le innumerevoli proposte di legge presentate nella precedente legislatura.

Nella quasi totalità dei casi ci si è trovati di fronte a lavori di pregevole fattura che però presentavano dei limiti oggettivi. Tra i tanti, il più ricorrente è quello spirito di campanile che spinge molti di noi ad analizzare il problema come un qualcosa che riguarda esclusivamente il territorio di cui si è l'espressione.

Ad animare il presente disegno di legge - che anzi si ritiene ulteriormente suscettibile di miglioramenti, integrazioni o modificazioni - è la necessità di dotare gli organismi competenti di un testo unico per affrontare esaustivamente la materia.

Dal tanto materiale analizzato e studiato, si è cercato di estrarre idee e proposte in grado di unificare definitivamente le varie proposte di legge esistenti, dando loro un unico corpo e cercando di sgomberare il campo dalle perplessità che pure, da più parti, sono state sollevate. In questo senso le audizioni del Ministro dell'interno e del Ministro delle finanze sono state certamente essenziali ed hanno fornito qualificati spunti di riflessione.

I problemi sollevati, però, più che sortire un effetto dissuasivo, hanno provocato il desiderio di trovare risposte esaurienti e soddisfacenti. D'altra parte, riteniamo non vi sia più alcun parlamentare che, su questo tema, possa pensare di continuare ad ignorare che nel nostro Paese:

operano ben quattro case da gioco, pur in presenza di specifici articoli del codice penale (articoli 718 e seguenti) che ne vietano l'attività;

è stata emessa dalla Corte costituzionale una sentenza, la n. 152 del 23 maggio 1985, che invita il Governo a disciplinare la materia;

è in vigore la legge 29 dicembre 1990, n. 428, che, recependo la direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, obbliga anche il nostro Parlamento a stabilire i «principi fondamentali per l'esercizio del gioco d'azzardo e per il trattamento dei dipendenti». Si tratta di una normativa comunitaria che solo l'Italia ha disatteso nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, ad ormai cinque anni dall'impegno che lo stesso Parlamento aveva liberamente deciso di assumersi.

Indipendentemente dall'appartenenza a questo o a quel raggruppamento politico, di maggioranza o di opposizione, siamo convinti che si imponga a tutti l'obbligo morale di stabilire in modo chiaro ed inequivocabi-

le come debba svolgersi l'attività di gioco d'azzardo nel nostro Paese, in modo da portare l'Italia, anche in questo settore, nel novero dei Paesi più progrediti dell'Unione europea ed alla pari con gli Stati di diritto del mondo intero.

Se dal recepimento della citata normativa comunitaria sono trascorsi anni, oltre dieci ci separano dalla sentenza della Corte costituzionale che, pure, recitava: «Si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi ed i criteri di gestione delle case da gioco autorizzate, realizzando altresì, in tema di distribuzione di proventi, quella perequazione di cui la legge 31 ottobre 1973, n. 637, sulla destinazione degli utili della casa da gioco di Campione d'Italia, può essere considerata solo un primo passo. Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale vanno soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e le disarmonie delle quali si è detto».

Ci sembra che dieci anni siano un tempo più che ragionevole per porre mano alla materia e definirla come la Corte richiede sia fatto. Così come appare ormai chiaro che non si può consentire che una materia tanto delicata continui ad essere totalmente ignorata dalla legge, fatta eccezione per i citati divieti posti dal codice penale.

Il Parlamento ha lavorato proprio per rimediare a tante manchevolezze, a tanti appuntamenti mancati, a tante situazioni irrisolte, nonché ad un atteggiamento che poteva palesarsi come un aperto - seppure indiretto - sostegno alle attività del gioco d'azzardo clandestino gestito dalla malavita organizzata. Ha lavorato ritenendo che una questione così delicata ed importante non si potesse affrontare solo ponendosi il problema di regolarizzare la situazione esistente, ma cercando di dare una risposta ai problemi morali e politici che il Parlamento ha di fronte a sé quando è costretto a considerare l'enorme diffusione del gioco d'azzardo nel nostro Paese. È infatti innegabile che la diffusione sul territorio delle bische, oltre a

garantire notevoli introiti finanziari alla malavita organizzata, offre l'opportunità di uno strumento attraverso cui alterare le regole del gioco con attrezzature opportunamente manomesse. Anche quest'aspetto, che pure sembra marginale, deve essere affrontato in nome della necessità di raggiungere accettabili condizioni di trasparenza e di moralizzazione di un intero settore.

Particolare attenzione si è posta nella stesura del testo legislativo in esame, per tutti quegli aspetti relativi all'ordine pubblico ed alle funzioni di controllo, al fine di evitare infiltrazioni malavitose nelle attività o irregolarità nelle gestioni. In altri termini, non si sono persi di vista i problemi del riciclaggio di denaro sporco, nè altri argomenti che pure sono stati oggetto di profonde considerazioni da parte dei competenti Ministri dell'interno e delle finanze.

Particolare attenzione, dunque, è stata profusa nella individuazione di meccanismi che possano consentire efficaci controlli delle strutture e dell'intero territorio interessato dalla apertura di una casa da gioco. Particolare attenzione è stata posta anche nell'individuazione dei requisiti che sono richiesti agli enti gestori delle strutture di cui al presente disegno di legge.

In questo ambito sono state individuate varie ipotesi gestionali, tutte improntate ai principi della massima trasparenza.

Le ipotesi relative ad una gestione affidata direttamente ai comuni interessati, o a società che prevedano l'azionariato popolare ovvero ad altre società costituite con capitali privati, in ogni caso, non faranno venir meno l'interesse che l'apertura delle case da gioco potrà avere per le realtà locali.

La chiara ripartizione dei proventi delle case da gioco, che si individua nel disegno di legge, assicura il perseguimento di risultati di grande utilità pubblica. Tra tutti spiccano i notevoli vantaggi in termini sociali ed occupazionali. È infatti innegabile che grazie all'apertura di nuove case da gioco si creeranno migliaia di posti di lavoro non solo nell'ambito delle figure professionali direttamente collegabili con l'attività della struttura, ma anche tra quelle attività

che grazie all'utilizzo dei proventi consentiranno la realizzazione di nuove infrastrutture e servizi.

Mediante la definizione di regole certe, chiare ed inequivocabili, inoltre, si è cercato di cancellare ogni margine per «acrobazie contabili».

Onorevoli senatori, ci sembra di aver predisposto un disegno di legge che ha l'ambizione di porre il nostro Paese nella condizione di competere con altre nazioni, impedendo che ingenti capitali italiani vengano dirottati verso le numerose strutture di gioco presenti negli altri Paesi della Unione europea e al di fuori di essa.

Siamo profondamente convinti che questo testo rappresenti un efficace strumento di controllo e di indirizzo verso una attività che nel nostro Paese, in ogni caso, esiste ed esisterà ancora. Laddove vietata essa viene svolta in clandestinità, dove legalizzata emerge con chiarezza fornendo grandi benefici economici ed occupazionali alle località interessate ed a quelle viciniori. Tutto questo per non parlare dei benefici derivanti allo stesso bilancio dello Stato.

Il presente disegno di legge, infatti, procurerà ingenti somme - aventi carattere

equivalente al prelievo fiscale - per tutti gli enti locali titolari di licenza, sollevando così l'amministrazione centrale da obblighi e vincoli verso risanate finanze locali. È quello che si sottopone alla vostra attenzione un primo, forse timido, tentativo di porre in essere anche quella autonomia impositiva, di tipo federativo, che da più parti viene acclamata.

In conclusione, onorevoli senatori, evitando di fare riferimento a già operati riferimenti storici od a considerazioni di ordine etico-morale, si ha la convinzione che ci si trovi di fronte ad una materia la cui definizione sia improcrastinabile.

Il lavoro elaborato, pur frutto di accurate analisi, di scrupolosi approfondimenti e di ampie ricerche viene considerato suscettibile di ulteriori migliorie.

Ciò nondimeno si ritiene che il Parlamento abbia l'obbligo, ribadito da più parti, di esprimersi in modo definitivo su un argomento, quale appunto quello della regolamentazione del gioco d'azzardo e dell'istituzione di nuove case da gioco, che sarebbe «ignobile» continuare ad ignorare!

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di dettare una regolamentazione organica per adeguare la normativa italiana a quella comunitaria, come recepita dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e per tutelare con maggiore efficienza l'ordine pubblico nel settore.

Art. 2.

(Oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge recano, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, la disciplina relativa all'accesso, alla gestione delle case da gioco italiane, all'acquisizione della qualifica di gestore di case da gioco, nonché la regolamentazione del gioco d'azzardo.

Art. 3.

(Qualifica)

1. Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le case da gioco attualmente organizzate ed operative nel territorio dello Stato.

Art. 4.

(Diritti e doveri)

1. I diritti ed i doveri dei gestori di casa da gioco sono stabiliti dalla presente legge,

dal regolamento di cui all'articolo 16 e dalla concessione prevista all'articolo 14.

Art. 5.

(Controlli)

1. La gestione di case da gioco e l'esercizio della relativa attività sono sottoposti al controllo degli organi pubblici preposti, come previsto dall'articolo 17, comma 6, nonché dal Nucleo speciale di polizia, di cui all'articolo 24, ognuno per le proprie specifiche competenze.

CAPO II

COMPETENZE

Art. 6.

(Comuni)

1. La concessione per l'esercizio di case da gioco può essere rilasciata dai comuni cui tale potere sia riconosciuto da specifica disposizione di legge, o chi siano in possesso di licenza rilasciata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 7.

2. I comuni devono essere proprietari ovvero titolari di un diritto reale o personale di godimento sugli immobili e sulle strutture ed infrastrutture idonee allo svolgimento dell'attività, per un periodo non inferiore ai venti anni, e comunque non inferiore alla durata della concessione. Il comune deve fornire adeguata prova di tale requisito all'atto della richiesta.

3. Possono proporre l'istanza di cui all'articolo 7 solo i comuni aventi un'economia prevalentemente basata sul turismo, anche di transito, e che non dispongano di altre risorse economiche tali da garantire valide prospettive di lavoro alla popolazione locale.

4. A tutela della occupazione nelle strutture già esistenti, si stabilisce quanto segue:

a) le regioni all'interno del cui territorio insiste la presenza di una casa da gioco

non possono ospitare nuovi insediamenti analoghi;

b) la distanza minima, calcolata in linea d'aria, da eventuali nuove strutture non deve essere inferiore a 130 chilometri;

c) gli operatori di strutture già esistenti hanno, a parità di requisiti, diritto di prelazione per la gestione di case da gioco collocate nello stesso bacino di utenza.

Art. 7.

(Procedure)

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il parere vincolante della regione interessata, rilascia la licenza al comune richiedente, secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Il Ministro dell'interno, ricevuta l'istanza da parte del comune interessato, accerta i requisiti di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e rilascia la licenza, con proprio decreto, entro novanta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine, l'istanza si intende rigettata. Avverso la decisione, il comune può rivolgersi agli organi di giustizia amministrativa previsti dalla legge. La domanda deve essere corredata da una dettagliata relazione sulle caratteristiche tecniche e logistiche delle strutture destinate ad ospitare la casa da gioco, nonché sulla importanza storica ed ambientale e sulla valenza di collocazione che rendono valida la candidatura.

3. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i comuni autorizzati ad ospitare una casa da gioco sono altresì autorizzati a derogare da qualsiasi vincolo urbanistico e dai conseguenti strumenti di attuazione, al fine di realizzare tutte le opere di pertinenza della nuova casa da gioco nonché le infrastrutture turistiche e paraturistiche ad essa connesse.

4. Il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, sospendere e, nei casi più gravi, revocare la licenza di cui all'articolo 6, anche su proposta del Presidente della giunta della regione interessata, in caso di

violazione delle disposizioni della presente legge o dell'atto di concessione o del regolamento di attuazione di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 16, nonchè per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

5. Qualora la sospensione della licenza sia dovuta a violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di attuazione da parte della società di gestione, il Ministro dell'interno, sentito il presidente o i presidenti delle giunte regionali interessate, nomina, con proprio decreto, un commissario *ad acta* per la gestione straordinaria.

6. Il decreto di nomina del commissario *ad acta* deve contenere tutti gli adempimenti demandati allo stesso, nonchè il termine massimo perentorio di un anno per ottemperarvi, decorso il quale il commissario è rimosso dall'incarico. In tale caso il commissario *ad acta* non ha diritto ad alcun tipo di compenso nè può ricevere altri incarichi pubblici per un periodo di cinque anni. Il compenso è liquidato in una unica soluzione alla scadenza del mandato, previo accertamento relativo all'assolvimento dei compiti demandati.

CAPO III

ALBO DEI GESTORI

Art. 8.

(Albo nazionale)

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'albo nazionale dei gestori di case da gioco, di seguito denominato «albo nazionale».

2. Possono essere iscritte all'albo nazionale esclusivamente le società per azioni che presentino apposita domanda al Ministero dell'interno e per le quali non ricorra alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 10.

3. Alle società di cui al comma 2 possono partecipare anche persone fisiche o giuridiche che abbiano la residenza o la sede amministrativa ed effettiva nel territorio dello Stato.

4. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali e non territoriali non possono assumere partecipazioni nelle società iscritte all'albo nazionale.

Art. 9.

(Competenza)

1. All'inizio di ogni anno il Ministero dell'interno provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 16.

2. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, il Ministero dell'interno dispone l'iscrizione all'albo nazionale, dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti. Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti necessari e copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto. All'atto dell'iscrizione viene rilasciato un documento identificativo e certificativo dell'avvenuta inclusione nell'albo nazionale.

3. L'iscrizione nell'albo è condizione per ottenere la concessione ai sensi dell'articolo 14 ai fini dell'esercizio della gestione della casa da gioco.

Art. 10.

(Requisiti)

1. L'iscrizione all'albo nazionale non può essere disposta:

a) se la sede dell'amministrazione della società di gestione non è situata, al pari della sua sede statutaria, in Italia;

b) se il capitale è inferiore a dieci miliardi e non è stato interamente versato;

c) se la maggioranza degli amministratori, gli amministratori delegati e i direttori generali nonchè gli amministratori ed i dirigenti muniti di rappresentanza della società

di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo, comunque nel rispetto dei parametri previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991 n. 391, presso case da gioco autorizzate in Italia o aventi sede presso altri Stati dell'Unione europea;

d) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause d'ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci delle società di gestione abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) se i componenti del collegio sindacale non sono iscritti nel registro dei revisori contabili;

f) se i soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera *d)*. Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali. Ai fini della presente legge, il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 11.

(Azioni)

1. Ai sensi del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni, le

azioni delle società iscritte all'albo nazionale devono essere nominative. Le azioni devono essere di uguale valore e conferire ai loro possessori uguali diritti. È fatto espresso divieto di creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con sue successive modificazioni.

2. I trasferimenti e tutti gli altri atti di disposizione a titolo oneroso o gratuito delle azioni devono essere autorizzati a pena di nullità dal Ministero dell'interno.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla costituzione di pegni e di altri vincoli.

Art. 12.

(Cancellazione)

1. I gestori di case da gioco possono essere cancellati dall'albo nazionale nei seguenti casi:

- a) rinuncia;
- b) scioglimento della società;
- c) mutamento dell'oggetto sociale;
- d) cambiamento del tipo sociale;
- e) sussistenza di una delle condizioni ostative previste dall'articolo 10.

2. La cancellazione dall'albo nazionale non ha luogo qualora il socio che ha riportato condanna ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d), sia immediatamente escluso dalla società e le sue azioni liquidate, secondo la valutazione in corso, stabilita dal comitato agenti di borsa competente per territorio, a beneficio degli altri soci.

3. Il socio che ha riportato condanna non può presentare opposizione in merito alle procedure di cui al comma 2, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

(Reiscrizione)

1. Nel caso previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), il gestore può essere reiscritto nell'albo nazionale, se in possesso dei requisiti prescritti, su domanda presen-

tata al Ministero dell'interno, entro un anno dalla data di cancellazione.

2. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera e), il gestore può essere reiscritto, su domanda, se vengono meno le condizioni ostantive richiamate alla medesima lettera e).

CAPO IV

CONCESSIONE

Art. 14.

(Concessione)

1. I comuni titolari della licenza di cui all'articolo 6 devono dare in concessione la gestione e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il concessionario deve essere scelto con il sistema della licitazione privata.

3. Nell'atto di concessione devono essere specificati in forma espressa i vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di gestione delle case da gioco nonchè le prescrizioni di cui agli articoli 15, 17, 18, 19, e 20.

4. All'atto di cui al comma 3 deve essere allegato un capitolato speciale concordato tra il comune ed il gestore.

5. La natura giuridica del contratto di concessione è eminentemente aleatoria; pertanto non è applicabile l'articolo 1467 del codice civile, ai sensi dell'articolo 1469 dello stesso codice.

6. Hanno diritto di prelazione le società il cui capitale sia interamente o prevalentemente costituito dalla partecipazione dei cittadini residenti nel comune direttamente interessato o nei comuni limitrofi oggetto della partecipazione ai proventi della casa da gioco.

7. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti che si sono aggiudicati la gara di appalto pubblica o hanno esercitato il diritto di prelazione di cui al comma 6 e che sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed i medesimi.

8. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del capitolato speciale di cui al comma 4 e della convenzione di cui al comma 7, e non può, salvo espresse autorizzazioni del comune e del Ministero dell'interno, cedere ad altri la concessione né delegare ad altri l'esercizio o la gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco.

9. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune, al Ministero dell'interno ed alla regione il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione ad essa connessa, relativo all'anno precedente. A tale bilancio deve essere data la massima pubblicità possibile.

Art. 15.

(Approvazione e durata)

1. L'atto di concessione ed il relativo capitolato di cui all'articolo 14 devono essere approvati dal consiglio comunale e ratificati dal consiglio regionale o della provincia autonoma.

2. La concessione ha durata decennale e può essere rinnovata.

Art. 16.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro dell'interno emana, con proprio decreto, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 26, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I comuni autorizzati ad aprire una casa da gioco ai sensi dell'articolo 7 devono, entro e non oltre novanta giorni ed in ogni caso prima della gara d'appalto, adottare con delibera del consiglio il relativo regolamento di attuazione, nel quale sono eventualmente stabilite disposizioni specifiche per particolari caratteristiche del territorio.

3. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 deve prevedere, in particolare:

a) le specie ed i tipi di giochi che possono essere praticati;

b) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori, ferma restando la facoltà del gestore di non ammettere a sua discrezione soggetti ritenuti non desiderati; è comunque vietato l'ingresso a quanti abbiano precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso, o per usura, o comunque per quei reati che comportano la perdita del diritto al voto; l'accesso alla casa da gioco è altresì vietato ai minori di anni diciotto ed ai cittadini residenti nel comune sede ed, eventualmente, nei comuni limitrofi, individuati dal consiglio comunale, sentiti i pareri dei questori interessati. Sono esclusi da tale divieto i cittadini residenti nei capoluoghi di provincia;

c) disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo l'utilizzazione, anche da parte del personale dei servizi di cui all'articolo 23, di sistemi di controllo a mezzo video, o di altri sistemi analoghi, nelle sale in cui vengono praticati i giochi e sui tavoli da gioco, con modalità definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro;

d) i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, i giochi sono sospesi e quelli in cui, viceversa, l'accesso è eccezionalmente consentito anche ai cittadini residenti nel comune sede e nei comuni limitrofi;

e) le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio assegni, valuta estera od altro, e di anticipazione, da praticare ad un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto.

Art. 17.

(Diritti ed obblighi)

1. Il gestore di casa da gioco ha diritto ad almeno il 50 per cento degli incassi lordi costituiti dalle differenze attive fra

le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai vincitori.

2. Il gestore deve provvedere a tutte le spese ed agli oneri relativi alla gestione; deve osservare gli impegni assunti con il concedente stabiliti nel capitolo speciale di cui all'articolo 14, comma 4, annesso all'atto di concessione; provvede alla formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e degli altri lavoratori subordinati.

3. Il gestore non può consentire l'accesso alla sala da gioco dei minorenni, degli impiegati dello Stato, della regione e degli altri enti pubblici, dei militari in servizio nel territorio della regione e di quelli in divisa.

4. Il gestore è vincolato al segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.

5. Il gestore può svolgere operazioni di cambio di valuta estera, di assegni e di altri titoli di credito nonché effettuare anticipazioni a giocatori, previa loro identificazione, in deroga alle leggi vigenti in materia. A tali operazioni, che danno origine ad obbligazioni civili perfette, non si applica l'articolo 1944, primo comma, del codice civile.

6. Il gestore deve acconsentire ai controlli effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla convenzione. Il predetto personale, nel rispetto del capitolato di cui al comma 4 dell'articolo 14, e senza in alcun modo interferire nelle scelte operative di natura tecnica, riferisce ai propri superiori sull'esito del controllo.

Art. 18.

(Investimenti)

1. Il gestore deve investire nell'ambito del territorio comunale una quota degli incassi lordi percepiti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, destinandola ad iniziative turistiche e culturali idonee a promuovere lo sviluppo dell'occupazione in sede locale.

2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al 10 per cento degli incassi lordi percepiti dal gestore.

Art. 19.

(Riparto)

1. La quota degli incassi lordi, dedotta la percentuale prevista dall'articolo 17, comma 1, deve essere ripartita nel seguente modo:

- a) 70 per cento a favore del concedente;
- b) 30 per cento a favore della regione.

2. Le somme di cui al comma 1 devono essere versate dal gestore al concedente ogni dieci giorni.

3. Il concedente provvede alla ripartizione delle somme ed alla relativa liquidazione nei dieci giorni successivi.

4. Per il riparto dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, rimane in vigore la vigente legislazione.

Art. 20.

(Oggetto)

1. Nelle case da gioco si praticano tutti i giochi non vietati, individuati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16.

2. Il numero delle *slot-machine* non può superare quello dei dipendenti della casa da gioco, fatte salve le strutture già esistenti.

Art. 21.

(Revoca e decadenza)

1. La concessione di cui all'articolo 14 è revocata nei seguenti casi:

a) qualora il concessionario sospenda l'attività di gioco per più di due giorni nel corso dell'anno, salvo causa di forza maggiore;

b) quando il concessionario violi le condizioni previste nell'atto di concessione o nel relativo capitolato;

c) quando il concessionario violi le disposizioni della presente legge.

2. La cancellazione dall'albo nazionale comporta la decadenza immediata della concessione.

3. Nei casi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 2, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il sindaco del comune titolare della licenza, di concerto con il presidente della giunta regionale, nomina un commissario straordinario con il compito di gestire la casa da gioco, sino al rilascio di una nuova concessione, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettere *a)* e *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. La revoca e la decadenza della concessione non producono effetti sui rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti della casa da gioco.

6. La continuità dei rapporti di lavoro subordinati e la salvaguardia dell'occupazione sono garantite dal commissario straordinario previsto al comma 4.

Art. 22.

(Deroghe)

1. Per contrastare la concorrenza delle case da gioco estere, le disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, limitatamente alle transazioni in contanti, si applicano tenendo conto del capitale di cui il giocatore era già in possesso.

CAPO V

SERVIZI PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA

Art. 23.

(Servizi ispettivi comunali)

1. Al fine di esercitare gli opportuni controlli sulla regolarità della gestione e dell'esercizio della casa da gioco, i comuni interessati istituiscono un servizio ispettivo, approvando un apposito regolamento deli-

berato dal consiglio comunale, entro e non oltre tre mesi dalla presentazione della domanda di licenza, tenendo conto del disposto di cui all'articolo 17, comma 6.

2. Il servizio ispettivo comunale è finanziato con i proventi lordi della casa da gioco.

3. Il regolamento comunale di cui al comma 1, predisposto sulla base di criteri stabiliti dal Ministro dell'interno, e contenuti nel decreto di cui all'articolo 7, stabilisce le forme e le modalità per lo svolgimento dei controlli sulla regolarità della gestione, sullo svolgimento del gioco e sugli incassi da parte dei servizi ispettivi comunali, che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 7 dell'articolo 14.

4. Per quanto attiene alla casa da gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3.

CAPO VI

POLIZIA DEI GIOCHI

Art. 24.

(Organi)

1. È istituita, nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, la direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.

2. La direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un Nucleo speciale di polizia composto da personale della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati.

3. Il Nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo con compiti di controllo

e verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri sociali dei concessionari.

Art. 25.

(Compiti)

1. Al fine dei controlli di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché per l'esercizio dell'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino, la direzione centrale di cui al medesimo articolo 24, comma 1, secondo gli indirizzi del Comitato di cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia può:

a) verificare per conto degli organi preposti alla gestione dell'albo nazionale le qualifiche e le qualità morali dei soci e degli amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'albo e di quelle iscritte;

b) controllare tutti i soci e gli amministratori delle società concessionarie di case da gioco nonché tutte le persone coinvolte, direttamente od indirettamente, nella gestione di case da gioco, di scommesse negli ippodromi o di qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo.

2. Il nucleo previsto dall'articolo 24, comma 3, ha libero accesso presso tutte le case da gioco e può controllare qualsiasi dato contabile od amministrativo ritenuto necessario, nonché la regolarità dello svolgimento di giochi e la taratura delle percentuali di vincita delle *slot-machine*.

3. Presso ogni singola casa da gioco è istituito un posto fisso di Polizia di stato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26.

(Rinvio)

1. Il Ministro dell'interno adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, un regolamento per l'attuazione degli articoli 8 e 24.

Art. 27.

(Norma transitoria)

1. L'albo nazionale deve essere istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tutti gli enti interessati devono provvedere, entro tre mesi dall'istituzione dell'albo nazionale, ad adeguare le singole situazioni locali alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 28.

(Sanzioni)

1. Le sanzioni previste agli articoli 718 e seguenti del codice penale per l'esercizio e la partecipazione al gioco d'azzardo non autorizzato si intendono raddoppiate.

2. Il tentativo fraudolento di acquisire una vincita comporta l'obbligo della denuncia da parte del gestore nei confronti del responsabile, configurandosi il reato di tentativo furto ai danni di un ente pubblico, ai sensi del codice penale.

Art. 29.

(Classificazione dei locali)

1. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

Art. 30.

(Normativa fiscale)

1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre

1995, concernente la disciplina delle tasse di concessioni governative.

2. I proventi derivanti all'ente pubblico concedente costituiscono, a tutti gli effetti, entrate di natura pubblicistica da classificare nel bilancio quale entrata tributaria ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

3. Le disposizioni sui proventi di cui al comma 2 si applicano anche nei confronti di ogni altro beneficiario.

4. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane sono esenti da imposte.

5. Gli oneri tributari diretti ed indiretti che derivano dalle attività di gioco sono attribuiti alle parti interessate secondo le disposizioni di legge vigenti.

6. Le notizie sulla clientela delle case da gioco non possono essere utilizzate ai fini fiscali.

Art. 31.

(Definizione di bene pubblico)

1. Ai fini della determinazione dei proventi da ripartire con l'ente locale, devono essere considerate solo le scommesse acquisite dal banco.

2. Si intendono acquisite dal banco le puntate che, all'uscita della combinazione vincente, risultano perdenti.

Art. 32.

(Case da gioco su navi)

1. All'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole: «oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri».

2. Per l'esercizio e la gestione delle case da gioco su navi passeggeri italiane in navigazione fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri le società armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al Ministro dell'interno, che la rilascia

d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi battenti bandiera italiana sono determinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dalla disciplina relativa all'albo professionale dei *croupier*, di cui al capo VIII.

CAPO VIII

ALBO PROFESSIONALE DEI *CROUPIER*

Art. 33.

(Albo professionale)

1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale degli impiegati tecnici di gioco, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di loro, di contribuire alla migliore organizzazione della professione, di permettere un controllo sull'accesso ad essa e sul suo esercizio, di vigilare sul decoro della professione e di tutelare efficacemente la categoria.

Art. 34.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli impiegati tecnici di gioco esercenti la professione presso le case da gioco italiane.

Art. 35.

(Definizione)

1. Agli effetti della presente legge sono considerati impiegati tecnici di gioco, denominati anche *croupier*, coloro che, iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 49, esercitano professionalmente l'attività di operatore tecnico specializzato addetto alla

conduzione dei giochi ed all'espletamento delle relative operazioni presso le case da gioco italiane cui sono vincolati da un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 36.

(Attività)

1. L'attività di impiegato tecnico di gioco non può essere esercitata da coloro che non sono iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 49.

Art. 37.

(Diritti e doveri)

1. I diritti ed i doveri degli impiegati tecnici di gioco sono stabiliti dalle disposizioni del codice civile, dalle disposizioni di cui alla presente legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 38.

(Costituzione)

1. È istituito il consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco.

2. Il consiglio nazionale esercita l'autogoverno della categoria e l'autodisciplina della relativa professione.

Art. 39.

(Composizione)

1. Il consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco è composto da tutti gli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 49.

Art. 40.

(Compiti)

1. Il consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco, per conseguire i fini previ-

sti all'articolo 33, svolge le seguenti attività a mezzo dei propri organi:

a) conserva l'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco e ne cura l'aggiornamento;

b) autorizza i corsi di addestramento alla professione e ne controlla lo svolgimento;

c) effettua gli esami necessari per l'accesso alla professione;

d) verifica il possesso dei requisiti di ammissione all'albo professionale;

e) delibera l'iscrizione all'albo professionale dei candidati idonei e la loro esclusione nei casi previsti dalla presente legge;

f) accerta gli illeciti commessi ed applica le relative sanzioni;

g) esprime pareri e formula proposte per la migliore tutela della categoria;

h) svolge ogni altra attività necessaria al conseguimento dei fini previsti dalla presente legge.

Art. 41.

(Organi)

1. Sono organi del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco:

a) il corpo elettorale;

b) il consiglio direttivo;

c) il comitato esecutivo;

d) il presidente ed il vicepresidente;

e) il consiglio dei probiviri;

f) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 42.

(Corpo elettorale)

1. Il corpo elettorale è composto da tutti gli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 49.

2. Il corpo elettorale è competente ad eleggere a maggioranza relativa e con voto segreto i membri del consiglio direttivo sulla base di singole candidature.

3. Al fine di cui al comma 2 le operazioni di voto si svolgono in seggi elettorali costituiti presso ogni casa da gioco.

4. Il corpo elettorale è unico ed i voti espressi vengono sommati in un collegio nazionale.

5. Sono eletti i candidati che conseguono il maggiore numero di preferenze.

6. Il corpo elettorale elegge, a maggioranza relativa e con voto segreto, i membri del collegio dei revisori dei conti ed il consiglio dei probiviri su base nazionale.

7. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo degli eleggibili.

8. Ogni componente il corpo elettorale può presentare osservazioni, proposte e mozioni al consiglio direttivo.

Art. 43.

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da membri eletti tra gli iscritti all'albo professionale con le modalità previste all'articolo 42, commi 3, 4 e 5, in misura proporzionale ai componenti il corpo elettorale secondo le seguenti indicazioni:

a) sino a cinquecento elettori, undici componenti;

b) da cinquecentouno a mille elettori, diciassette componenti;

c) da milleuno a millecinquecento elettori, ventuno componenti;

d) oltre millecinquecento elettori, ventuno componenti, più due ulteriori componenti ogni cinquecento elettori.

2. Il consiglio direttivo esprime la volontà del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco.

3. Il consiglio direttivo svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla presente legge.

4. Il consiglio direttivo si riunisce in prima sessione entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, a cura del consigliere che ha riportato il più alto quoziente elettorale.

5. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo nomina, mediante votazioni separate, a maggioranza relativa e con voto segreto, il presidente, il vicepresidente ed il comitato esecutivo.

6. Il consiglio direttivo si riunisce in sessione ordinaria ogni tre mesi ed in sessione straordinaria ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano almeno un quarto dei suoi componenti od un quinto del corpo elettorale, previo avviso scritto da recapitare al domicilio dei componenti a cura del presidente almeno dieci giorni prima della riunione.

7. In caso di richiesta di riunione ai sensi del comma 6, il presidente deve provvedere entro cinque giorni dal deposito della stessa.

8. Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la partecipazione di almeno due terzi dei suoi componenti.

9. Le deliberazioni sono approvate quando le proposte ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

10. Gli astenuti sono considerati nel computo dei presenti ma non votanti.

11. Il consiglio direttivo deve provvedere sulle osservazioni, sulle proposte e sulle mozioni presentate ai sensi dell'articolo 44, comma 8, nella prima sessione successiva al loro deposito.

Art. 44.

(Comitato esecutivo)

1. Il comitato esecutivo è composto da cinque membri iscritti all'albo professionale ed eletti dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 43, comma 5.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

3. Il comitato esecutivo ha compiti operativi e svolge le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del consiglio direttivo;

b) adotta, in caso di necessità ed urgenza, le deliberazioni necessarie per il conseguimento degli scopi del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco, che devono comunque essere sottoposte alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva;

c) cura la tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 49;

d) svolge le funzioni previste all'articolo 53, comma 2;

e) elegge, a maggioranza semplice, un segretario.

4. Il comitato esecutivo si riunisce in prima sessione entro dieci giorni dalla nomina a cura del componente più anziano.

5. Il comitato esecutivo si riunisce in sessione ordinaria ogni mese ed in sessione straordinaria ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano due suoi componenti o almeno un quarto dei consiglieri, previo avviso scritto da recapitare al domicilio dei componenti a cura del presidente almeno dieci giorni prima della riunione.

6. In caso di richiesta di riunione ai sensi del comma 5 il presidente deve provvedere entro cinque giorni dal deposito della stessa.

7. Le sedute del comitato esecutivo sono valide con la partecipazione di almeno tre suoi componenti, oltre il presidente od il vicepresidente.

8. Le deliberazioni sono approvate quando le proposte ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

9. Gli astenuti sono considerati nel computo dei presenti ma non votanti.

Art. 45.

(Presidente e vicepresidente)

1. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco.

2. Il presidente presiede il consiglio direttivo ed il comitato esecutivo, convoca le relative riunioni, dirige la discussione, proclama i risultati delle votazioni.

3. In caso di assenza od impedimento del presidente le sue funzioni vengono esercitate dal vicepresidente, cui possono essere delegate anche specifiche competenze.

4. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati ai sensi dell'articolo 43, comma 5.

5. Il presidente ed il vicepresidente hanno diritto di voto in seno al comitato esecutivo.

Art. 46.

(Consiglio dei probiviri)

1. Il consiglio dei probiviri è composto da cinque membri eletti ai sensi dell'articolo 42, comma 6, tra tutti gli iscritti all'albo professionale.

2. In deroga al disposto dell'articolo 42, comma 7, nelle elezioni di cui al comma 1 del presente articolo si possono esprimere tre preferenze.

3. Il consiglio dei probiviri esercita un controllo sull'attività degli organi del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco, attende ai procedimenti disciplinari, decide i ricorsi presentati contro gli organi del consiglio nazionale.

4. Il consiglio dei probiviri nomina al suo interno un presidente, a maggioranza relativa e con voto segreto.

5. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente quando questi lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di un sesto del corpo elettorale, di un terzo dei componenti del consiglio direttivo o di almeno tre membri del comitato esecutivo.

6. In caso di richiesta di riunione ai sensi del comma 5 il presidente deve provvedere entro cinque giorni dal deposito della richiesta stessa.

Art. 47.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri eletti ai sensi dell'articolo 42, comma 6, tra tutti gli iscritti all'albo professionale.

2. In deroga all'articolo 42, comma 7, nelle elezioni di cui al comma 1 del presente articolo si possono esprimere tre preferenze.

3. Il collegio esercita il controllo sulla regolarità contabile di tutti gli atti degli organi del consiglio nazionale degli impiegati

tecniche di gioco, riferendo al consiglio direttivo.

4. Il collegio dei revisori dei conti nomina al suo interno un presidente, a maggioranza relativa e con voto segreto.

5. Il collegio si riunisce su convocazione del presidente ogni anno o quando questi lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di un sesto del corpo elettorale, di un terzo dei componenti del consiglio direttivo o di almeno tre membri del comitato esecutivo.

6. In caso di richiesta di riunione ai sensi del comma 5 il presidente deve provvedere entro cinque giorni dal deposito della relativa richiesta.

Art. 48.

(Durata degli organi del consiglio nazionale)

1. Tutte le cariche degli organi di cui al presente capo hanno durata biennale.

2. I soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 1 non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Art. 49.

(Albo professionale)

1. È istituito, presso il consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco, il relativo albo professionale.

2. Sono iscritti all'albo professionale:

a) tutti gli impiegati tecnici di gioco che svolgono professionalmente tale attività presso una casa da gioco italiana alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) tutti gli impiegati tecnici di gioco in possesso dei requisiti previsti all'articolo 51.

3. Nell'albo professionale è altresì prevista una apposita sezione per l'iscrizione di impiegati tecnici di gioco provenienti da case da gioco dei Paesi appartenenti alla Unione europea, che possono accedere a tale iscrizione alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani.

Art. 50.

(Competenze)

1. Alla tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 49 provvede il comitato esecutivo, a mezzo di un membro appositamente delegato.

2. All'inizio di ogni anno l'organo di cui al comma 1 provvede alla pubblicazione dell'albo professionale secondo le modalità stabilite ed a comunicarlo alle case da gioco italiane.

Art. 51.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo professionale:

a) il possesso della cittadinanza italiana, tranne il caso previsto all'articolo 49, comma 3;

b) il possesso del diploma di scuola media inferiore;

c) non aver riportato condanne penali, con l'eccezione dei reati colposi;

d) non essere stato licenziato da case da gioco italiane o straniere per illeciti connessi all'espletamento delle proprie mansioni;

e) la conoscenza della lingua francese in misura idonea per lo svolgimento delle proprie mansioni;

f) l'idoneità psico-fisica accertata da un professionista nominato dal presidente del consiglio nazionale;

g) l'aver frequentato un corso preparatorio ai sensi dell'articolo 52;

h) aver riportato la qualifica di idoneo nell'esame di profitto al termine del corso previsto alla lettera g);

i) il pieno godimento dei diritti civili.

Art. 52.

(Corsi preparatori)

1. I corsi preparatori per l'iscrizione all'albo professionale e per lo svolgimento

dell'attività di impiegato tecnico di gioco possono essere organizzati esclusivamente dalle case da gioco italiane e dagli organi del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco.

2. I corsi di cui al presente articolo sono soggetti all'autorizzazione, alla vigilanza ed al controllo del consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco.

3. Ai fini di cui al comma 2 il consiglio direttivo nomina un delegato per l'espletamento delle funzioni di cui al medesimo comma 2.

4. Il delegato di cui al comma 3 riferisce al consiglio direttivo il quale può impartire istruzioni vincolanti per assicurare il più efficiente svolgimento dei corsi e garantire la preparazione tecnica dei partecipanti.

5. In caso di violazione delle istruzioni di cui al comma 4 il consiglio può sospendere il corso per non più di tre mesi e, nei casi più gravi, revocarne l'autorizzazione.

6. L'autorizzazione dei corsi è necessaria per l'accesso dei partecipanti all'esame di profitto di cui all'articolo 54.

7. Nei corsi preparatori devono essere insegnate le seguenti materie:

a) conoscenza teorica e pratica dei giochi;

b) norme di comportamento nello svolgimento delle mansioni.

Art. 53.

(Requisiti di accesso)

1. Possono accedere ai corsi preparatori i soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 51, che abbiano un'età compresa tra i ventidue ed i trentacinque anni.

2. Il comitato esecutivo, a mezzo di un proprio delegato, controlla il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del presente articolo.

Art. 54.

(Esami)

1. Il consiglio direttivo, tramite una commissione nominata tra gli iscritti all'albo

professionale di cui all'articolo 49, svolge gli esami di profitto per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei partecipanti al corso.

2. Ai fini della nomina di cui al comma 1 il consiglio direttivo tiene conto delle specializzazioni richieste dallo specifico esame e chiama soggetti non impiegati presso la casa da gioco organizzatrice del corso.

3. L'esame si svolge presso la casa da gioco in cui si è tenuto il relativo corso.

Art. 55.

(Iscrizione)

1. Sono iscritti all'albo professionale i soggetti aventi diritto ai sensi dell'articolo 49, commi 2 e 3, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti all'articolo 51 effettuata ai sensi dell'articolo 53, comma 2.

2. L'iscrizione costituisce condizione necessaria per la stipulazione del contratto individuale di lavoro e per l'esercizio delle relative mansioni di impiegato tecnico di gioco.

3. All'atto dell'iscrizione viene rilasciato all'interessato un documento certificativo ed identificativo dell'avvenuta inclusione nell'albo professionale.

Art. 56.

(Cancellazione dall'albo)

1. Gli impiegati tecnici di gioco sono cancellati dall'albo professionale di cui all'articolo 49 nei seguenti casi:

- a) rinuncia volontaria;
- b) accertamento della mancanza dei requisiti stabiliti all'articolo 51;
- c) perdita di uno o più dei requisiti stabiliti all'articolo 51;
- d) radiazione disposta ai sensi dell'articolo 61;
- e) licenziamento per giusta causa.

Art. 57.

(Reiscrizione all'albo)

1. Nel caso previsto all'articolo 56, comma 1, lettera *a*), l'impiegato tecnico di gioco può essere reiscritto all'albo professionale, se in possesso dei requisiti, su domanda presentata al comitato esecutivo, od al suo delegato, entro tre anni dalla data di cancellazione.

2. Nel caso previsto all'articolo 56, comma 1, lettera *c*), l'impiegato può essere reiscritto, su domanda, se sopravvengono i requisiti mancanti.

3. Nel caso previsto all'articolo 56, comma 1, lettera *e*), l'impiegato può essere reiscritto, su domanda e previa valutazione discrezionale del comitato esecutivo, se interviene la riabilitazione.

Art. 58.

(Sanzioni)

1. Le sanzioni previste per i comportamenti illeciti e per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge per gli iscritti all'albo professionale, sono le seguenti:

- a*) il richiamo;
- b*) la censura;
- c*) la radiazione.

2. Chiunque eserciti l'attività di impiegato tecnico di gioco senza essere iscritto al relativo albo professionale è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni e con la reclusione da due a sei mesi.

3. Chiunque organizzi o tenga corsi preparatori in violazione del disposto dell'articolo 52 è punito con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la reclusione da tre ad otto mesi.

Art. 59.

(Richiamo)

1. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio, deve essere motivato ed è inflitto per trasgressioni serie.

2. Il richiamo viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 61.

(Censura)

1. La censura è disposta per rilevanti manchevolezze e viene notificata all'interessato con le medesime modalità previste all'articolo 59, comma 2.

2. Della censura è data comunicazione entro quindici giorni al consiglio direttivo.

Art. 61.

(Radiazione)

1. La radiazione determina l'esclusione dall'albo professionale e la decadenza immediata dal diritto di esercitare l'attività di impiegato tecnico di gioco. Essa viene inflitta per fatti di particolare gravità.

2. Della radiazione viene data comunicazione entro quindici giorni al consiglio direttivo, a tutti gli iscritti all'albo professionale ed ai legali rappresentanti delle case da gioco italiane.

Art. 62.

(Rinvio)

1. Il comitato esecutivo di cui all'articolo 44 può prevedere specifiche fattispecie di illecito che comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 58.

Art. 63.

(Procedimento)

1. All'accertamento degli illeciti disciplinari ed all'inflizione delle relative sanzioni provvede il consiglio dei probiviri.

2. Ai fini di cui al comma 1 deve essere nominato un probiviro che svolge la necessaria attività istruttoria.

3. Dell'apertura del procedimento disciplinare deve essere data notizia entro dieci giorni all'interessato, che deve essere sentito informalmente dall'istruttore.

4. Nel corso del procedimento devono essere garantiti il contraddittorio ed il diritto di difesa dell'accusato.

5. Al termine dell'istruttoria il probiviro incaricato trasmette il risultato degli accertamenti al consiglio dei probiviri.

6. Il richiamo e la censura sono deliberati dal consiglio dei probiviri.

7. La radiazione è stabilita dal consiglio direttivo cui la proposta deve essere trasmessa dal consiglio dei probiviri.

Art. 64.

(Sospensione)

1. In caso di sospensione cautelare disposta dal datore di lavoro il comitato esecutivo deve disporre la sospensione dell'iscritto dall'albo professionale sino a quando non cessa la sospensione cautelare.

2. Nel caso di cui al comma 1, se trattasi di eletto ad organi del consiglio nazionale si deve provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

3. Qualora non sia possibile l'applicazione del disposto di cui al comma 2, si indicano nuove elezioni.

Art. 65.

(Trattamento pensionistico)

1. Le mance ricevute dagli impiegati tecnici di gioco, costituenti imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono calcolate ai fini del trattamento lavorativo previdenziale in pari misura.

Art. 66.

(Finanziamento degli organi professionali)

1. Il consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco è finanziato mediante le

quote associative deliberate annualmente dal consiglio direttivo.

2. Le somme riscosse ai sensi del comma 1 devono essere impiegate per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge.

3. Il consiglio direttivo provvede a raccogliere e gestire i fondi del consiglio nazionale.

4. Ogni anno devono essere pubblicati, a cura del consiglio direttivo e previo controllo da parte del collegio dei revisori dei conti, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del consiglio nazionale.

